

STATUTO

Art. 1

E' costituita una Associazione apolitica della quale possono far parte le imprese che svolgono in Liguria attività nei settori delle spedizioni, dei trasporti ed in quelli ad essi ausiliari, affini e connessi al movimento e deposito delle merci.

L'Associazione assume il nome di

**ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI
CORRIERI E TRASPORTATORI
di Genova**

più nota anche come **SPEDI PORTO** ed ha sede in Genova.

TITOLO I

"PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ"

Art. 2

"Scopi dell'Associazione"

L'Associazione ha per scopo la tutela degli interessi comuni ai Soci aventi carattere sindacale, tecnico, economico, legislativo e fiscale. Costituisce altresì scopo fondamentale e generale dell'Associazione quello di rivendicare e difendere – sempre e presso qualunque sede – il ruolo della categoria, stimolandone l'orgoglio in quanto rappresentante privilegiata ed interprete autentica degli interessi legati alla merce e alla sua movimentazione, da sempre unica e reale cliente dei traffici marittimo-aeroportuali e cittadini.

E così, più in particolare:

- a) riunire le forze della categoria;
- b) valorizzarne e tutelarne le funzioni presso le Autorità e i vari Enti, nominando rappresentanti della Categoria presso gli Enti stessi, e gli Uffici Statali e Parastatali, e segnatamente presso la Dogana, i Presidi, la Capitaneria di Porto ed Autorità Portuale genovese ed in ogni altro Ente ed Organismo deputato ad assumere determinazioni coinvolgenti gli interessi delle Aziende Associate e dei loro traffici commerciali;
- c) favorire una leale intesa e reale collaborazione fra gli Associati prevenendo e reprimendo la sleale concorrenza;
- d) diffondere e promuovere tra i Soci il rispetto del Codice Deontologico del settore di competenza
- e) assistere gli Associati in eventuali controversie, anche di carattere privato, che possano interessare la Categoria;
- f) esaminare e dirimere in via arbitrale le controversie che eventualmente insorgessero fra gli Associati;
- g) promuovere iniziative che si rivelassero necessarie agli interessi della Categoria;
- h) svolgere nel campo tecnico, amministrativo, giuslavorativo, fiscale e sindacale tutta l'attività necessaria a creare le migliori

condizioni di esercizio e di sviluppo della Categoria fornendo il necessario supporto, compresi l'organizzazione e lo svolgimento di corsi, gestiti direttamente o affidati a soggetti esterni, finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento degli Associati nei campi sopra indicati o comunque all'approfondimento, anche da parte di terzi, di tematiche connesse agli interessi della Categoria;

i) provvedere alla stipulazione di contratti e regolamenti dei rapporti di lavoro, cooperando a tutte quelle iniziative che possono portare un reale contributo al mantenimento dei migliori rapporti fra le Case di Spedizione e i loro dipendenti;

l) avviare azioni di classe c.d. "Class action" a difesa degli interessi della categoria e delle aziende associate e con esse coordinare, transare e mediare azioni collettive che si rendesse necessario radicare contro altre categorie, soggetti privati e soggetti giuridici per i comportamenti, le azioni e le iniziative che questi avessero assunto o stessero per assumere a nocumento degli interessi delle aziende associate e della categoria in generale;

m) incassare somme in nome e per conto dei propri associati, prestare fidejussioni e garanzie a favore di iniziative che si rendesse necessario avviare e supportare a sostegno delle attività dei propri associati;

n) curare la redazione, realizzazione e stampa di periodici e materiale divulgativo relativo alle attività associative o a quelle della categoria e delle aziende associate al fine di affermarne a livello locale, nazionale ed internazionale il valore e la professionalità in esse insito. Provvedere ad assumere attività pubblicitaria e divulgativa attraverso i canali di moderna informazione a favore della categoria e della stessa associazione al fine di rafforzarne all'esterno, in ogni ambito e contesto, l'immagine, l'informazione tecnica e sindacale;

o) partecipare a fiere, convegni, eventi nazionali ed internazionali, promuovere ed organizzare in Italia ed all'Estero viaggi, con il fine di aumentare la visibilità della categoria, favorire gli scambi commerciali e conoscitivi tra imprese del settore e terzi;

p) intraprendere studi per la comprensione e soluzione di problemi economici, organizzativi e commerciali che possono investire realmente o potenzialmente la categoria, nonché favorire l'individuazione di soluzioni o iniziative tendenti a migliorare l'operatività aziendale. Favorire altresì alla luce di esigenze del settore e della categoria l'istituzione di enti (consorzi, società, ATI, etc...) di categoria aventi l'obiettivo di razionalizzare il lavoro delle aziende associate, favorendone lo sviluppo ed il miglioramento organizzativo.

E' vietata in ogni caso la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve e/o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 3

"Soci"

Possono far parte dell'Associazione:

a) le Case di Spedizione (marittime, aeree e terrestri) che siano iscritte alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e all'Elenco Autorizzato degli Spedizionieri delle Provincie liguri e che applichino ai propri dipendenti il relativo C.C.N.L.

b) le aziende operanti nel settore, anche telematico e/o informatico, dei traffici e delle spedizioni iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura liguri e che applichino ai propri dipendenti i relativi C.C.N.L.

c) le imprese operanti nel settore del traffico, dei trasporti (iscritte all'Albo autotrasportatori di cui alla legge 298/74), nonché dei

settori connessi ed ausiliari ai precedenti, che siano iscritte alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura liguri e che applichino ai propri dipendenti i relativi C.C.N.L. di settore.

L'adesione all'Associazione comporta la puntuale osservanza delle norme contemplate nel CCNL, il rispetto del Codice Deontologico del settore di competenza e dei principi su cui esso si erige, l'automatica adesione, con tutti i diritti e tutti gli obblighi connessi, anche alla o alle corrispondenti organizzazioni nazionali aderenti in via ordinaria alla Confetra, nonché a tutte le Associazioni territoriali aderenti alla Confetra stessa esistenti nelle località in cui l'impresa opera con propria stabile organizzazione comunque denominata.

Ai fini della rappresentanza nazionale di categoria e della regolamentazione dei rapporti di lavoro, le aziende di cui ai punti a) e b) precedenti conservano la loro piena e totale autonomia.

Il loro inquadramento nelle rispettive Federazioni nazionali avviene in funzione della loro indicazione all'atto dell'iscrizione e dell'adesione alla Confetra (Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti).

Art. 4

“Domande di Ammissione”

Le domande di ammissione a Socio devono essere presentate al Consiglio Direttivo e devono contenere i seguenti elementi:

- a) ragione sociale e sede;
- b) nomi dei legali rappresentanti;
- c) numero dei dipendenti;
- d) indicazione, in relazione all'attività svolta, della Federazione nazionale cui intende aderire;
- e) indicazione della propria struttura aziendale (sede principale, secondaria e filiali);
- f) dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle norme Statutarie e di regolamento dell'Associazione.
- g) dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle norme del Codice Deontologico del settore di competenza.

Sulle domande di ammissione a Socio decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo.

Art. 5

“Quote di iscrizione e quote annuali”

La quota di iscrizione per diritti di Segreteria e la quota annua di associazione, nonché le modalità di riscossione e di esazione, vengono fissate dal Consiglio Direttivo anche sulla base di una apposita convenzione concordata annualmente dall'Associazione con le Federazioni e Confederazioni di riferimento. Le deliberazioni riguardanti la misura della quota sociale dovranno essere prese dal Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre dell'anno precedente e dovranno essere comunicate agli Associati entro il mese successivo.

Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, è facoltà del Consiglio Direttivo derogare, in via eccezionale, temporanea e fondatamente giustificata, alla suesposta previsione statutaria e così prevedere per singoli comparti, settori di attività, gruppi o singole aziende, che ne avanzassero motivata richiesta, suffragata da elementi di fatto verificati dal Consiglio Direttivo, quote annuali o forme di contribuzione difforni da quelle applicate sulla base di quanto previsto dal disposto precedente.

Il pagamento delle quote sociali non attribuisce agli associati alcun diritto su quote di partecipazione associativa. Le quote sociali non sono liquidabili né trasmissibili, se non per il trasferimento dell'azienda a causa di morte dell'associato imprenditore individuale o per la cessione dell'azienda dell'impresa societaria associata, ed inoltre non sono oggetto di rivalutazione.

Oltre alla quota di iscrizione ed alla quota associativa di cui ai commi precedenti, le entrate dell'Associazione possono essere costituite anche da:

- contributi integrativi, comunque riscossi;
- contributi volontari;
- contributi per servizi resi;
- ogni altra entrata acquisibile.

Art. 6

“Pagamento delle quote”

Il socio, in qualunque momento venga ammesso, è tenuto al pagamento delle quote sociali per tutto l'esercizio in corso ed in caso di dimissioni, se le stesse vengono date oltre il 30 Novembre, anche per l'esercizio sociale successivo.

La qualità di Socio, oltre che per le dimissioni, si perde:

- a) per cessazione dell'attività esercitata;
- b) per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per i motivi e con le modalità previste dalle norme disciplinari;
- c) per morosità.

TITOLO II

“GLI ORGANI ASSOCIATIVI E LORO FUNZIONE”

Art. 7

“Organi Associativi”

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e i Vice Presidenti;
- d) i Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sono gratuite.

Art. 8

“L'Assemblea”

L'Assemblea Generale può essere ordinaria e straordinaria; tutte le Assemblee vengono convocate dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria avrà luogo entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno; le Assemblee straordinarie verranno indette dal Consiglio Direttivo tutte le volte che lo ritenga necessario o su richiesta scritta di tanti Soci che rappresentino numericamente almeno un quinto degli iscritti in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Art. 8 bis

“Diritto di voto in Assemblea”

Alle Assemblee possono partecipare tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Le deleghe tra Soci non sono ammesse. Possono partecipare alle Assemblee i titolari di Aziende o i legali rappresentanti, o i funzionari/impiegati purché muniti di delega dal titolare dell'Azienda.

Ogni Azienda associata ha diritto almeno ad un voto. Le Associate che abbiano più di dieci dipendenti e che abbiano versato la corrispondente quota associativa, avranno diritto ad un voto per ogni dieci dipendenti (o frazione di dieci superiore a quattro) in base ai quali vengono versati i contributi associativi, con un massimo di 10 voti per azienda.

Art. 8 ter

“Convocazione”

La convocazione delle Assemblee deve essere fatta mediante avviso per iscritto almeno dieci giorni prima con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno corredata da eventuale documentazione a supporto. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti Soci che dispongano almeno della metà più uno dei voti complessivi ammessi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati e il numero dei voti di cui dispongano.

L'Assemblea discute e delibera su tutto quanto concerne l'attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi che la stessa si prefigge, e così in particolare:

- a) approva ed eventualmente modifica lo Statuto e i Regolamenti sociali;
- b) nomina il Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti;
- c) esamina la relazione morale presentata dal Consiglio Direttivo e quella finanziaria presentata annualmente dai Revisori dei conti, discute e approva il rendiconto economico e finanziario sociale.

Art. 8 quater

“Deposito delle Delibere Assembleari”

A cura del Presidente del Consiglio Direttivo, le deliberazioni dell'Assemblea Generale devono essere depositate entro 15 giorni dalla relativa adozione presso la sede dell'Associazione in modo che tutti gli associati possano prenderne visione ed averne copia.

Sempre a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, entro 15 giorni dall'approvazione, deve altresì essere depositata presso la sede dell'Associazione e posta a disposizione di tutti gli associati una copia del rendiconto economico e finanziario sociale corredata dalle relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti e dal verbale di approvazione dell'Assemblea Generale.

Art. 9

“Argomenti ad istanza dei soci”

Qualunque argomento i Soci volessero portare all'esame dell'Assemblea ordinaria deve essere notificato al Consiglio Direttivo

da almeno tre Soci e con preavviso non inferiore a quindici giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

Sarà cura del Consiglio Direttivo informare preventivamente gli associati dell'intenzione di convocare l'Assemblea Ordinaria così che questi siano in condizioni di rispettare il dettato del comma precedente.

TITOLO III

"IL CONSIGLIO DIRETTIVO"

Art. 10

"Attribuzioni del Consiglio Direttivo"

L'Associazione è amministrata e gestita da un Consiglio Direttivo che ha la vigilanza assoluta sull'andamento generale e deve esplicitare la sua attività in ogni circostanza onde gli scopi dell'Associazione siano raggiunti.

Il Consiglio Direttivo provvede per quanto riguarda i locali e gli uffici dell'Associazione; prende tutte le iniziative e le deliberazioni che ritiene opportune ai fini sociali; esamina le domande di ammissione a Socio e delibera sulle stesse; provvede alla radiazione di Soci per indegnità o morosità (si considera moroso il Socio che non abbia corrisposto la quota annuale alla data del 30 Novembre dell'anno di esercizio), formula gli ordini del giorno delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie; nomina e revoca il personale; assume, ove lo ritenga opportuno, personale tecnico e consulente fissandone gli emolumenti; prepara e presenta all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio morale della sua gestione.

Il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina, alla assunzione ed alla revoca di un Direttore Generale o, in alternativa, di un Segretario Generale al quale compete la gestione ordinaria della Associazione secondo le direttive del Consiglio stesso e del Presidente.

Ai fini organizzativi, per omogeneità di attività aziendale ovvero per la trattazione di problemi di particolare interesse, il Consiglio Direttivo può promuovere – anche su richiesta degli Associati – la costituzione rispettivamente di Sezioni, Gruppi e di Commissioni di lavoro, nominandone i rispettivi presidenti, eventualmente i componenti, e le modalità di funzionamento.

I presidenti di Sezione vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta degli aderenti alle Sezioni stesse.

E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo quei Presidenti di Commissione che non fossero già Consiglieri. I Presidenti delle commissioni, se convocati e presenti, avranno diritto di partecipare alla discussione e di poter esporre con proprio voto – consultivo non deliberativo – la propria posizione in merito ai temi ed argomenti su cui abbia lavorato e dibattuto la Commissione di provenienza.

Art. 10 bis

Segretari di commissione, sezione e gruppo

Il Consiglio Direttivo può nominare Segretari di settore, commissione, sezione e gruppi. Questi opereranno sulla base delle indicazioni, dei compiti e delle direttive loro assegnate dal Direttore con

il fine di supportarlo e riferiranno puntualmente allo stesso sulle attività condotte rispondendo a questi ed al Consiglio sul proprio operato.

Art. 10 ter

“Candidature al Consiglio Direttivo”

Le candidature per la nomina dei 17 membri eletti dall'Assemblea dovranno essere depositate presso la Segreteria dell'Associazione almeno sette giorni prima dell'Assemblea. Ogni Azienda non potrà presentare più di una candidatura. All'atto del deposito della propria candidatura ogni candidato avrà facoltà di produrre un proprio programma con cui presentarsi ufficialmente ai soci elettori ed al voto in Assemblea.

Art. 11

“Composizione del Consiglio”

Il Consiglio Direttivo si compone di 18 membri; 17 membri vengono eletti dall'Assemblea ordinaria fra i Soci a scrutinio segreto con le modalità di cui all'art. 8 bis. I 17 membri eletti, tra i quali è compreso il rappresentante di cui al seguente comma 2, coopteranno un altro membro da scegliersi tra i Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio.

Fra i 18 membri del Consiglio Direttivo dovrà essere riservata una partecipazione ai rappresentanti delle categorie di cui al punto c) dell'art. 3, se costituiti in Sezione.

Il Consiglio Direttivo come sopra composto, tenuto conto delle indicazioni espresse dall'Assemblea, eleggerà nel suo seno un Presidente, uno o più Vice Presidenti - fino ad un massimo di tre - ed un Tesoriere.

Questi, insieme a colui il quale ha ricoperto la carica di Presidente subito prima del Presidente eletto, formano il Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza, su richiesta del Presidente, lo assisterà nelle sue funzioni e potrà prendere, in caso di necessità ed urgenza, le decisioni riservate al Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo.

E' facoltà del Presidente del Consiglio Direttivo nominare un Vice Presidente Vicario a cui delegare la gestione di determinati settori di attività associativa.

Art. 11 bis

“Durata delle Cariche”

Fermo restando il disposto di quanto contemplato dall'Art 11, primo comma, del presente Statuto ogni Socio eletto nel Consiglio Direttivo può restare in carica per non più di due mandati consecutivi.

La funzione di Presidente e di Tesoriere potrà essere esercitata per non più di due mandati consecutivi; colui/ei che assumesse tale funzione dopo aver espletato i mandati precedenti in qualità di Consigliere potrà ciò nondimeno accedere alla carica. Il Socio che per due mandati consecutivi sia stato eletto nel Consiglio Direttivo diverrà ineleggibile e non potrà ripresentare la propria candidatura se non dopo trascorso un triennio.

La funzione di Vice Presidente potrà essere esercitata per non più di tre mandati consecutivi. Alla scadenza del secondo mandato, su

proposta del Consiglio di Presidenza colui che ricopre la carica di Vice-Presidente uscente potrà riproporre la propria candidatura per un terzo mandato, tale facoltà potrà essere riconosciuta purchè sussistano tutte le condizioni qui di seguito elencate:

- a) la candidatura dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo uscente;
- b) il candidato venga rieletto da parte dell'Assemblea;
- c) la carica di Vice Presidente venga proposta dal Presidente nominato e ratificata dal Consiglio Direttivo entrante.

Qualora anche una sola delle tre condizioni enunciate nei punti da a) a c) non dovesse verificarsi, il candidato perderà automaticamente il diritto ad un terzo mandato.

Art. 12

“Validità delle riunioni del Consiglio Direttivo”

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno; deve tuttavia riunirsi almeno una volta all'anno in seduta ordinaria.

Dovrà riunirsi anche su domanda motivata di almeno sei membri rivolta alla Presidenza.

I Revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza voto deliberativo.

Art. 13

“Deliberazioni del Consiglio”

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese, con voto palese, a maggioranza di voti; in caso di parità sarà preponderante il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio che riguardano fatti personali saranno prese a scrutinio segreto.

E' facoltà del Consiglio Direttivo richiedere a maggioranza la votazione a scrutinio segreto per questioni di sensibile importanza.

Art. 14

“Sostituzione dei Consiglieri”

Il Socio facente parte del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni senza giustificato motivo è considerato dimissionario ed è sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 15

“Vacatio delle cariche consiliari”

Nell'eventualità che durante l'anno si rendano vacanti le cariche sino a 6 il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione con altri Soci, in ordine di elezione, (salvo chiedere la ratifica alla prossima Assemblea.)

Se le vacanze fossero per qualsiasi motivo superiori a 6 si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 30 gg per la elezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 16

“Rappresentanza dell’Associazione”

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente Vicario o uno dei Vice Presidenti da lui delegato, rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti e ne ha anche la rappresentanza in giudizio. Convoca e presiede l’Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali di tutte le adunanze sociali, emana le disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni dei competenti organi dell’Associazione, adempie a tutti i compiti ad essa conferiti dall’Assemblea.

Art. 17

“Revisori dei Conti”

I Revisori dei conti in numero di tre effettivi e due supplenti vengono nominati dall’Assemblea. Ad essi è affidato il compito di controllare tutta la gestione contabile dell’Associazione e di fare in qualunque momento gli accertamenti delle disponibilità di cassa.

Ai Revisori dei conti compete inoltre di predisporre e presentare all’Assemblea la relazione del bilancio consuntivo.

Art. 18

“Esercizio Sociale e Regolamento Interno”

L’Esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti.

Il Consiglio Direttivo emanerà un Regolamento interno per il funzionamento dell’Associazione e per l’esecuzione del presente Statuto. Tale Regolamento dovrà essere ratificato alla prima successiva assemblea.

Art. 19

“Collegio dei Probi Viri”

E’ istituito un Collegio di Probitari composto di tre membri eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri del Collegio dei Probitari non possono ricoprire la carica di Consigliere, e dovranno essere scelti tra personalità di notevole prestigio, competenza e preparazione anche non Soci. Saranno demandate all’esame di questo Collegio, che deciderà anche inappellabilmente come Collegio Arbitrale amichevole compositore, tutte le questioni che potessero insorgere fra gruppo e gruppo o anche fra associati singolarmente.

Sarà, comunque, scopo precipuo di tale Collegio conciliare ogni vertenza di qualsiasi natura che possa insorgere nel seno dell’Associazione.

Art. 20

“Patrimonio Sociale”

Il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento di quest’ultima ed indipendentemente dalla causa di scioglimento, deve

essere devoluto ad un'altra Associazione che abbia finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' Art. 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996, N. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

NORME TRANSITORIE

Art. 1) le modifiche introdotte allo Statuto con l'Assemblea Straordinaria del 30 Novembre 2009 entreranno in vigore a partire dalla prossima Assemblea Generale dei Soci da tenersi entro il Marzo 2010.

Art. 2) i Consiglieri che alla prossima Assemblea Generale dei Soci da tenersi entro il Marzo del 2010 avessero esaurito il secondo mandato, per una durata complessiva dei mandati di 4 anni, potranno ripresentare ancora per una volta la propria candidatura al Consiglio Direttivo. Resta l'ineleggibilità di chi fosse già al terzo mandato e dunque la necessità di non poter ripresentare la propria candidatura almeno per un mandato.